



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 16 dicembre 2008 (18.12)

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0195 (COD)**

**14539/08
ADD 1**

**ENER 340
CODEC 1370**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio il ... in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE
- Progetto di motivazione del Consiglio

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/54/CE, basata sull'articolo 47, paragrafo 2 nonché sugli articoli 55 e 95 del trattato e facente parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte concernenti il mercato interno dell'energia.
2. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso i loro pareri sul pacchetto complessivo, rispettivamente, il 10¹ e 22 aprile 2008².
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere³ in prima lettura il 18 giugno 2008, approvando 156 emendamenti. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
4. Il ..., il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di direttiva di rifusione.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5. La proposta fa parte del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, unitamente al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a completare il mercato interno dell'energia elettrica introducendo, in particolare:
 - disposizioni concernenti l'effettiva separazione delle attività di trasmissione dalle attività di generazione e fornitura, compresa una procedura per la certificazione dei gestori dei sistemi di trasmissione della Comunità nonché di paesi terzi;

¹ GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

² GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

³ GU C ...

- disposizioni volte a migliorare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia e ad armonizzare le loro competenze a livello comunitario;
- disposizioni volte a migliorare la cooperazione regionale;
- disposizioni che migliorano il funzionamento del mercato dell'energia.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Osservazioni generali

6.1. Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza, coerenza con la direttiva 2003/54/CE e leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni della direttiva.

Tuttavia, in tale contesto, il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non ha esaminato disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio alla proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile, il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla proposta.

6.2. Per quanto riguarda i *156 emendamenti adottati dal Parlamento europeo*, il Consiglio ha seguito la Commissione

- accogliendo i 21 emendamenti seguenti:
 pienamente (a volte con riformulazione): 33, 50, 68, 119 e 137;
 parzialmente/in linea di principio/nello spirito: 5, 10, 35, 95, 97, 98, 101, 105, 111, 125, 127, 129, 130, 133, 135 e 138;
- e
- respingendo i 38 emendamenti seguenti: 3, 7, 9, 13, 154, 168, 27, 28, 31, 32, 37, 156, 51 - 53, 62 - 64, 67, 69, 75, 76, 78, 81, 91, 96, 103, 104, 169, 116, 157 e 139 - 145, per motivi di merito e/o di forma.

6.3. Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

- accogliendo un emendamento: 90

e

- respingendo i 106 emendamenti seguenti: 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 14 - 26, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 155, 41, 42, 44 - 48, 54 - 61, 65, 66, 70 - 74, 77, 79, 80, 82 - 89, 92 - 94, 99, 100, 102, 106 - 110, 112 - 115, 117, 118, 120 - 124, 126, 128, 131, 132, 134, 136, 146 - 153.

7. Osservazioni specifiche

7.1. Per quanto riguarda gli *emendamenti del PE* su cui il Consiglio si è discostato dalla *posizione della Commissione*:

- a) il Consiglio ha accolto l'emendamento 90 in quanto, come il PE, è del parere che non sia opportuno prendere decisioni attraverso la procedura del comitato sulle attività e l'indipendenza degli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD);
- b) Il Consiglio ha respinto i 106 emendamenti sopra elencati (punto 6.3) per i seguenti motivi:
 - i) gli emendamenti riguardano disposizioni che non rientrano nella proposta della Commissione; questi emendamenti sono stati respinti per principio (cfr. infra, punto 6.1): emendamenti 1, 2, 4, 8, 16, 17 - 19, 21, 24, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 155, 41, 42, 44 - 48, 56 - 60, 71 - 74, 77, 79, 80, 83 - 88, 92 - 94, 146 - 149;
 - ii) gli emendamenti non hanno valore aggiunto, principalmente perché le questioni cui si riferiscono sono (in parte) sufficientemente coperte da altre parti del testo: l'emendamento 14 è già (in parte) contemplato dai considerando 30 e 31; l'emendamento 26 fa riferimento a un considerando che fornisce un elenco non esauriente di esempi; emendamento 65: la questione è sufficientemente coperta dall'articolo 9; emendamento 66: la questione è disciplinata dall'articolo 47 sulla relazione; emendamento 82: la questione è sufficientemente coperta dagli articoli 16 e 29; emendamento 99: la questione è sufficientemente coperta dall'articolo 36, paragrafi 6, 7 e 8; emendamento 100: i dettagli sulla cooperazione transfrontaliera sono già fissati nell'articolo 37; emendamento 102: la prima parte è sufficientemente coperta dall'articolo 10 sulla certificazione dei GST, la seconda parte dall'articolo 36, paragrafi 6, 7 e 8; emendamento 110: il potere delle autorità di regolamentazione di imporre sanzioni è già rispecchiato nell'articolo 36, paragrafo 4 - cfr. anche infra, punto vi); l'emendamento 117 è già contemplato dall'articolo 36, paragrafo 6; emendamento 124: la questione è sufficientemente coperta dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera h); emendamento 131: la questione è contemplata in modo generale dall'articolo 35, lettera c) e dall'articolo 16 del regolamento sull'energia elettrica; l'emendamento 153 è contemplato dalla lettera j) dell'allegato.

- iii) Gli emendamenti introducono un testo che non è appropriato o necessario in questa direttiva o che non è conforme all'ambito di applicazione della direttiva: 12, 61, 106 - 108, 109, 113, 114, 121, 134, 136, 150 - 152.
- iv) L'emendamento inserisce un considerando che non ha un articolo corrispondente: emendamenti 6, 15, 20.
- v) Il Consiglio ritiene che l'elenco dei compiti e delle competenze delle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 36 della posizione comune sia sufficiente; i seguenti emendamenti vanno (in parte) al di là dei compiti che il Consiglio attribuisce alle autorità di regolamentazione: emendamenti 112, 115 (che è anche in parte contemplato dall'articolo 40 sui mercati al dettaglio trasferito dal regolamento sull'energia elettrica), 118 (che è anche in parte contemplato dall'articolo 36, paragrafo 4), 120-123, 128, 132.
- vi) Gli emendamenti introducono un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio conferisce all'Agenzia: 11, 23, 55, 110, 126.
- vii) L'emendamento introduce un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio attribuisce ai GST: emendamento 70.
- viii) Il Consiglio è del parere che la posizione comune rispecchi in maniera sufficiente l'obiettivo della cooperazione regionale; gli emendamenti 22, 25 e 54 non sono pertanto necessari.
- ix) Il Consiglio ritiene che spetti agli Stati membri decidere a quale autorità delegare il compito di monitorare le attività degli OSD e pertanto non accoglie l'emendamento 89.

7.2 Per quanto riguarda la *proposta della Commissione*, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma), di cui le principali sono illustrate di seguito.

a) *Effettiva separazione delle attività di gestione delle reti dalle attività di generazione e fornitura*

In aggiunta alle due opzioni proposte dalla Commissione (separazione della proprietà e gestore di sistema indipendente), il Consiglio, d'accordo con la Commissione, ha ritenuto opportuno inserire una terza opzione, il gestore di trasmissione indipendente (GTI), per il caso in cui il gestore del sistema di trasmissione faccia parte di un'impresa verticalmente integrata al momento dell'entrata in vigore della direttiva (nuovo capo V con gli articoli da 17 a 23 e corrispondenti considerando 15 e 16). Le tre opzioni sono su un piede di parità e saranno disponibili sia per il settore dell'energia elettrica sia per quello del gas.

Le disposizioni sul GTI garantiranno l'effettiva indipendenza del gestore (articoli 17 e 18), della gestione (articolo 19) e dell'organo di vigilanza (articolo 20) ed eviteranno conflitti di interesse. L'istituzione di un programma di adempimenti e di un responsabile della conformità (articolo 21) contribuisce altresì a questo obiettivo. Inoltre, saranno garantiti l'incentivazione non distorsiva degli investimenti e lo sviluppo di un'infrastruttura di interconnessione (articolo 22) nonché un accesso alla rete equo e non discriminatorio (articolo 23).

Ulteriori poteri e competenze delle autorità di regolamentazione sono stati aggiunti all'articolo 36, paragrafo 5 per garantire la conformità alle disposizioni del capo V. Inoltre, sono stati aggiunti due paragrafi all'articolo 6 concernenti la cooperazione regionale che coinvolge i GTI. Infine, l'articolo 47 sulla relazione prevede ai paragrafi 3, 4 e 5 che la Commissione esaminerà, nel quadro di una valutazione generale, l'attuazione dell'opzione GTI in relazione a taluni criteri due anni dopo la data di recepimento della direttiva.

Le disposizioni della posizione comune concernenti il GTI sono volte a conciliare le preoccupazioni sull'ambito di applicazione, il calendario e l'applicabilità dell'opzione GTI con la salvaguardia dell'interesse finanziario delle imprese verticalmente integrate e il mantenimento della praticabilità di tale opzione. Questo è uno dei motivi per cui il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire disposizioni su un fiduciario.

Per tener conto dei casi in cui sono state adottate misure per un sistema di trasmissione che appartiene a un'impresa verticalmente integrata che garantiscono un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasmissione rispetto alle disposizioni del capo V, è stata inserita una disposizione aggiuntiva all'articolo 9, paragrafo 9.

b) Parità di condizioni

Collegata alla futura presenza di tre differenti modelli di separazione sul mercato comunitario è l'introduzione della cosiddetta clausola sulla parità di condizioni di cui all'articolo 42 e del corrispondente considerando 17. Essa fornisce, in particolare, una serie di criteri per misure che gli Stati membri possono adottare per garantire parità di condizioni.

c) *Certificazione dei GST della Comunità o di paesi terzi:*

La posizione comune contiene due articoli sulla certificazione dei GST: uno generale (articolo 10) e uno sulla certificazione in relazione ai paesi terzi (articolo 11) che ha sostituito l'articolo 8bis della proposta della Commissione. L'articolo 11 garantisce, da una parte, che i GST di paesi terzi siano tenuti a rispettare le stesse norme di separazione dei GST comunitari e introduce, dall'altra, il criterio della sicurezza dell'approvvigionamento energetico degli Stati membri e della Comunità di cui si dovrà tener conto al momento di accordare la certificazione.

Inoltre, il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che definisce il ruolo della Commissione in questa procedura al nuovo articolo 3 del regolamento sull'energia elettrica. Inoltre, la principale decisione sulla certificazione spetterà alle autorità nazionali di regolamentazione, mentre la Commissione dovrà dare il suo parere sulla certificazione. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tener nella massima considerazione tale parere.

d) *Autorità di regolamentazione*

Il Consiglio ha inserito due paragrafi aggiuntivi all'articolo 34 che sanciscono la compatibilità del principio di un unico regolatore a livello nazionale abbinato alla rappresentanza unica (ad esempio presso l'Agenzia) con l'attuale esistenza in taluni Stati membri di regolatori a livello regionale ovvero per parti del territorio piccole e isolate (articolo 34, paragrafi 2 e 3).

Pur garantendo l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, il testo della posizione comune precisa inoltre che questo non significa che i regolatori siano liberi dal controllo giudiziario o dalla vigilanza parlamentare (considerando 27) o possano ignorare obiettivi più ampi, per esempio in relazione alla sostenibilità ambientale o agli obblighi di servizio pubblico (articolo 34, paragrafo 4).

La posizione comune prevede inoltre che nello svolgimento dei loro compiti le autorità di regolamentazione hanno la possibilità di agire, se del caso, in stretta cooperazione con altre autorità, quali quelle preposte alla concorrenza, pur mantenendo la propria autonomia e senza che detti compiti si sovrappongano a quelli (per es. di controllo) svolti di consueto da altre autorità (articolo 36, paragrafo 2).

e) *Regolamentazione delle questioni transfrontaliere*

I paragrafi che illustrano il ruolo dell'Agenzia (articolo 37, paragrafo 3 e (in parte) paragrafo 4) sono stati, per motivi giuridici, trasferiti al regolamento sull'Agenzia (nuovo articolo 8). L'Agenzia sarà coinvolta quale ultima risorsa, su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione o se dette autorità non avranno raggiunto un accordo entro un determinato termine.

f) *Mercati al dettaglio*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento sull'energia elettrica (articolo 7bis della proposta della Commissione) alla direttiva (nuovo articolo 40).

g) *Deroghe*

Alla luce della rifusione, il Consiglio ha ritenuto opportuno adeguare l'articolo 44, in particolare per quanto riguarda una deroga alle disposizioni sulla separazione per i piccoli Stati membri.

Inoltre, è stata aggiunta una precisazione all'articolo 44, paragrafo 2 concernente la nozione di "impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura" per il caso di clienti finali della rete che esercitano anche, in via marginale, attività di generazione/fornitura di energia elettrica.

h) *Altri punti*

- Il Consiglio ha ritenuto opportuno non escludere la *partecipazione di minoranza* del produttore/fornitore nei GST con separazione della proprietà, a condizione che ciò non comporti alcun controllo o alcuna influenza dell'uno nei confronti dell'altro e non sfoci in un conflitto di interessi (articolo 9, paragrafo 2).
- La posizione comune contempla, in relazione alla *proprietà pubblica*, la possibilità di realizzare la separazione proprietaria con due organi pubblici distinti mediante una disposizione che riconosca che due organi pubblici distinti possono essere considerati due persone ai fini dell'attuazione della separazione proprietaria (articolo 9, paragrafo 6).

- Sono state apportate alcune modifiche redazionali tecniche per precisare la disposizione sui *gestori di un sistema combinato* (articolo 28). Questa disposizione consente la gestione di un sistema combinato da parte, alternativamente, di un gestore con separazione della proprietà, di un gestore di sistema indipendente o di gestore di trasmissione indipendente.
- Il considerando 30 introduce e illustra la nozione di *centrali elettriche virtuali* come una delle possibili misure per promuovere una concorrenza effettiva.
- Infine, in linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per *abrogare* l'atto legislativo vigente (articolo 48).

